

Prot. aut. n. 50 del 24/3/25

Prot. n. 513 del 24/3/25



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA
Ufficio del Procuratore della Repubblica – Andrea Garau

ORDINE DI SERVIZIO N. 16 /2025

**INDICAZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DEI VICE PROCURATORI ONORARI A
SEGUITO DELLE MODIFICHE AL D.LGS N.116 DEL 2017 DA PARTE DELL'ART.1, COMMA 629
DELLA L.234 DEL 2021**

Visti i provvedimenti nr.63/2018, 64/2018, 83/2018 e 48 del 06.12.2021 a firma dello scrivente afferenti all'organizzazione dell'Ufficio di Collaborazione con il Procuratore;

Letta la circolare datata 31.3.2023 del D.A.G. del Ministero della Giustizia, con la quale si comunica che:

- con l'art. 1, commi 629-633, della legge 30.12.2021, n. 234 *"il legislatore ha inteso delineare, per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 116/2017, confermati (...) una struttura del compenso differente rispetto agli altri magistrati onorari, in quanto essenzialmente incentrata sul riconoscimento di tutele economiche simili a quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato",* -"oggetto dell'opzione è il regime di "esclusività" mentre, in assenza dell'opzione, il regime ordinario è quello della 'non esclusività'";
- il compenso annuo (comprensivo di indennità giudiziaria) spettante ai magistrati onorari in regime di esclusività varia, a seconda dell'anzianità di servizio, da un minimo di € 36.313,29 ad un massimo di € 39.364,37, mentre quello spettante ai magistrati onorari in regime di non esclusività varia da un minimo di € 30.777,36 ad un massimo di € 33.426,24, con una differenza di poco superiore al 15%;
- il regime di 'esclusività' comporta che il trattamento economico non è cumulabile con i redditi di pensione, con i redditi di lavoro dipendente e con i redditi da lavoro autonomo; inoltre i magistrati onorari in questione sono soggetti alle incompatibilità prescritte dall'art. 16 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941. n. 12;
- il regime di 'non esclusività' comporta che ai magistrati onorari che hanno scelto tale opzione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1 comma 3 d.lgs. 116/2017, *"con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative o professionali"*,

vista altresì, la delibera del CSM adottata nella seduta del 5.7.2023, di cui alla nota prot. P13366/2023 del 10.7.2023, che ha chiarito che ai magistrati onorari rientranti nel c.d. contingente ad esaurimento, entrati in servizio prima del 15.8.2017, confermati all'esito della procedura prevista e che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusività delle funzioni (ai quali vanno chiaramente ed intuitivamente equiparati i magistrati onorari entrati in servizio prima del 15.8.2017 e/o che non abbiano ancora avuto accesso alla suddetta procedura per la conferma), non si applica la limitazione temporale dell'impegno complessivo non superiore a due giorni a settimana, avendo il Consiglio affermato che:

- la disposizione dell'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017, secondo cui *"l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego. Al fine di assicurare tale compatibilità, a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana. Ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma"*, si applica integralmente ai magistrati onorari immessi in servizio successivamente al 15 agosto 2017;

- ai magistrati onorari c.d. stabilizzati, che hanno scelto il regime esclusivo, si applica la disposizione di cui all'art. 29, comma 6, del d.lgs. n. 116/2017, secondo cui "Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto e si applica l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12".

- ai magistrati onorari c.d. stabilizzati, che hanno scelto il regime non esclusivo, si applica la disposizione di cui all'art. 29, comma 7, ultimo periodo, del d.lgs. n. 116/2017, il quale prevede che "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, con esclusivo riferimento allo svolgimento dell'incarico in modo da assicurare il contestuale espletamento di ulteriori attività professionali e lavorative";

- ai magistrati onorari "c.d. stabilizzati che non abbiano optato per il regime di esclusività delle funzioni spetta un compenso (...) parametrato a quello percepito dal personale amministrativo giudiziario di Area III e una indennità giudiziaria pari all'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale "";

- "Pertanto, se ai magistrati onorari di nuova nomina non può essere richiesto un impegno settimanale complessivamente superiore a due giorni, a quelli confermati non esclusivisti tale limitazione temporale non si applica, essendo unicamente rimesso ai capi degli uffici di assicurare, all'interno dell'assetto organizzativo disegnato dalle tabelle e dai progetti organizzativi, che lo svolgimento dell'incarico consenta loro 'il contestuale espletamento di ulteriori attività lavorative e professionali'

- "Ulteriore conferma della correttezza di tale interpretazione si rinviene, del resto, nel confronto tra il trattamento economico previsto dalla legge per i magistrati onorari confermati che abbiano optato per il regime di esclusività (che varia dai 36.313,29 euro annui del personale di fascia 1 ai 39.364,37 euro annui del personale di fascia 3) e quello riconosciuto a coloro che non abbiano esercitato tale opzione (che, come detto, varia dai 30.777,36 euro annui del personale di fascia 1 ai 33.426,24 euro annui del personale di fascia 3). A fronte, infatti, di una differenza invero piuttosto contenuta (pari a circa il 20%), sarebbe del tutto irragionevole ritenere che a coloro che abbiano optato per il regime di esclusività possa essere richiesto un impegno settimanale più che doppio rispetto a quello esigibile da parte di coloro che non abbiano esercitato tale opzione."

- "Tale ultima circostanza, peraltro, **costituisce un utile elemento da tenere in considerazione per differenziare in concreto il carico di lavoro da assegnare ai magistrati onorari confermati a seconda che abbiano o meno optato per il regime di esclusività delle relative funzioni.** Al riguardo si precisa che neppure l'impegno richiesto ai magistrati onorari che abbiano optato per il regime di esclusività va necessariamente contenuto nel limite delle due udienze settimanali, ben potendo, in conformità con le previsioni tabellari e dei progetti organizzativi, essere distribuito su più di due udienze settimanali e nell'arco dell'intera settimana lavorativa"

- "Spetterà poi ai capi degli uffici, alla luce di tutte le circostanze fattuali del caso e nel rispetto dei principi sopra enunciati, stabilire in concreto i termini e i limiti della prestazione minima esigibile da parte dei magistrati onorari assegnati ai rispettivi uffici".

vista la nota datata 26.7.2023 del DAG del Ministero della Giustizia, con la quale si forniscono ulteriori indicazioni in merito alla disciplina relativa all'attività dei magistrati onorari confermati, durante il periodo di sospensione feriale e si specifica che:

- "si ritiene di estendere anche a questa categoria di magistrati onorari la disciplina stabilita dall'art. 24 del d. Lgs. 116/2017, che dispone che i magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742, salvo che ricorrano specifiche esigenze di ufficio, in tal caso è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'art. 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo";

- "Conseguentemente, durante il periodo di sospensione feriale dei termini, ai magistrati onorari confermati dovrà essere riconosciuto il compenso di cui all'art. 29, commi 6 e 7, stesso d.lgs., peraltro già considerato nell'importo annuale; il compenso spetterà anche nella ipotesi in cui, per specifiche esigenze di servizio, l'onorario non abbia potuto sospendere la sua attività, in quanto in tal caso l'onorario avrà diritto di non prestare l'attività, nel periodo ordinario, per un corrispondente numero di giorni";

- "la nuova disciplina sui buoni pasto si applica ai soli magistrati onorari, già in servizio alla data del 15.8.2017, che sono confermati all'esito delle procedure delineate dall'art. 29 (novellato) del d.lgs. 116/2017, e solo tale categoria potrà, invero, godere di un trattamento parametrato a quello del personale amministrativo giudiziario, anche riguardo alla misura assistenziale e di sostegno propriamente prevista per il personale amministrativo giudiziario" (conforme circolare datata 31.3.2023 del DAG del Ministero della Giustizia);

vista la delibera del CSM adottata nella seduta del 13.3.2024, secondo la quale "nel caso in cui il magistrato onorario sia anche pubblico dipendente a tempo pieno, il Capo dell'Ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario svolge le funzioni onorarie dovrà da un lato assicurare e dall'altro verificare, in concreto, la compatibilità dell'esercizio di queste ultime con quelle di lavoratore dipendente, fatta salva la possibilità, nel caso di oggettiva incompatibilità di fatto tra l'effettivo esercizio delle funzioni onorarie e quelle di lavoratore dipendente, di valutare se ricorrano i presupposti per dare impulso alla procedura di revoca di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 116 del 2017";

rilevato che dalle indicazioni consiliari e ministeriali su riportate è possibile ricavare i seguenti principi e corollari ai quali conformare la disciplina dell'attività dei VPO confermati:

- Il principale obiettivo che deve essere perseguito con gli atti organizzativi in generale e di conseguenza anche con quelli che riguardano l'attività dei VPO non può che essere l'efficienza dell'azione dell'Ufficio. Eventuali esigenze dei singoli VPO, nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto della normativa, possono essere prese in considerazione, ma a condizione che esse non minino l'obiettivo da ultimo indicato, dovendosi in questa ipotesi ritenerle recessive rispetto all'interesse generale.

In questa prospettiva va rimarcato che deve essere anche considerato il principio di pari trattamento fra i vari magistrati onorari, non potendosi evidentemente considerare, comunque recessive le posizioni di taluno dinanzi alle altrui esigenze;

- Le attività di cui i VPO saranno onerati consisteranno nella partecipazione alle udienze del Tribunale in composizione monocratica (nei casi in cui alle stesse non partecipino i magistrati togati) anche con riferimento a quelle di convalida degli arresti con successivo rito direttissimo, nella partecipazione alle udienze del Giudice di Pace, nella collaborazione con l'ufficio esecuzioni penali e nella trattazione dei procedimenti di competenza del Giudice Monocratico e Giudice di Pace. Le attività menzionate, in particolare la trattazione dei fascicoli di competenza del GDP dovranno essere svolte da tutti i VPO senza eccezione, riservandosi, tuttavia, l'Ufficio di modulare sia l'assegnazione dei procedimenti di competenza del giudice di pace sia i turni per la collaborazione all'Ufficio esecuzioni penali, sia l'assegnazione alle udienze tenendo conto anche della disponibilità espresse dai magistrati onorari, in particolare di quelli che non hanno optato per l'esclusività del rapporto.

- Deve considerarsi impegno giornaliero l'attività d'udienza per tutta la durata della stessa nonché l'attività in presenza presso l'Ufficio di Collaborazione per una durata orientativa di sei ore o per un periodo più breve qualora gli incumbenti assegnati vengono completati in anticipo.

Andrà considerato, altresì, impegno giornaliero la trattazione dei fascicoli assegnati e/o la preparazione delle udienze, per una durata temporale anche in questo caso orientativa di sei ore.

Tale attività potrà essere svolta in ufficio, anche nel pomeriggio.

Dal punto di vista del numero degli impegni settimanali, i VPO confermati dovranno assicurare un numero di 5 impegni settimanali nel caso in cui hanno optato per il regime di esclusività e di 4 impegni settimanali nel caso in cui hanno optato per l'opposto regime di non esclusività.

Ciò significa che coloro che si trovano in regime di esclusività dovranno partecipare ad 1 o 2 udienze settimanali (dinanzi al giudice Monocratico e/o al Giudice di Pace) e ad 1 o 2 turni direttissime e/o supplenza; coloro, invece che non hanno optato per il regime esclusivo dovranno partecipare ad 1 o 2 udienze settimanali (Monocratico e/o Giudice di Pace) e ad 1 turno direttissime o supplenza. Mensilmente, quindi, gli "esclusivisti" svolgeranno circa 11 impegni in presenza ed i "non esclusivisti" 7 impegni con riferimento alle attività d'udienza (compresi turno direttissime / supplenze).

Alle attività indicate vanno poi aggiunte, per ciascuno VPO, quelle relative alla collaborazione mattutina presso l'ufficio esecuzioni penali.

In definitiva, gli impegni mensili in presenza saranno di circa 15 per gli "esclusivisti" e circa 11 per i "non esclusivisti".

Gli impegni necessari a raggiungere la cifra complessiva dei 5 settimanali per gli "esclusivisti" e dei 4 per i "non esclusivisti" saranno coperti con la trattazione dei procedimenti a ciascuno assegnati e con lo studio delle udienze secondo i criteri già stabiliti.

Lo svolgimento degli impegni è attestato, per quanto riguarda la partecipazione alle udienze e l'attività presso l'Ufficio di Collaborazione, rispettivamente dallo statino di udienza e dalla presenza presso l'ufficio.

Gli ulteriori impegni saranno, invece, attestati a mezzo di autodichiarazione dei VPO ogni fine mese.

- Il coordinamento delle attività dei VPO è attribuito al Procuratore della Repubblica che predisporrà i turni delle singole attività, anche con la collaborazione del coordinatore dei VPO, e l'assegnazione dei procedimenti di competenza del Giudice Monocratico e del Giudice di Pace, utilizzando il criterio automatico.

- La partecipazione alle udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica e ai Giudici di Pace continuerà ad essere svolta, come sino ad oggi avvenuto, sulla base della calendarizzazione mensile, nell'ambito di quella valida per tutto l'anno in corso. Il numero di udienze verrà individuato in base al tipo di regime prescelto, assegnando a ciascuno VPO - salvo esigenze contingenti - non più di due udienze settimanali;

- A tutti i VPO vengono assegnati, con criterio automatico, i procedimenti di competenza Giudice Monocratico e del Giudice di Pace, in numero uguale e senza alcuna differenza in relazione o meno all'opzione per l'esclusività. I VPO cureranno la definizione dei procedimenti entro i termini previsti per la conclusione delle indagini preliminari ed informeranno tempestivamente il Procuratore della Repubblica di quelli per i quali non è stato possibile rispettare il termine, con una nota scritta con cui si indicheranno le ragioni di tale impossibilità.

- L'attività di collaborazione con l'ufficio esecuzioni penali andrà svolta dai VPO che dovranno essere quindi presenti presso quell'ufficio con la cadenza di almeno un giorno alla settimana e con la possibilità di compresenza, il tutto compatibilmente con gli impegni d'udienza.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Comunicazioni:

Si comunichi, per il tramite della posta elettronica, ai Magistrati dell'Ufficio ai sigg. VV.PP.OO.

Si comunichi altresì al Presidente della Corte di appello in qualità di Presidente del Consiglio Giudiziario e per doverosa conoscenza al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale e al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Ferrara 24 marzo 2025

Il Procuratore della Repubblica
Andrea Garau



GARAU
ANDREA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
24.03.2025
13:05:59
GMT+01:00